

Il Consiglio di Stato

Signor
Gianmaria Frapolli
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 21 giugno 2017 n. 135.17

Commissioni paritetiche e la loro sorveglianza; creiamo pace sociale e non un clima conflittuale, solo così avremo un'economia solida

Signor deputato,

ci riferiamo alla sua interrogazione del 21 giugno 2017 e, prima di entrare nel merito delle singole domande, vorremmo esprimere alcune considerazioni di carattere generale.

Il contratto collettivo di lavoro (CCL) è disciplinato in maniera esaustiva dal diritto federale, in particolare dagli articoli 356 a 358 del Codice delle obbligazioni (CO). Di principio, questi articoli attribuiscono il controllo dell'applicazione del CCL agli organi paritetici previsti dal CCL, in genere le commissioni paritetiche (CP), e non attribuiscono invece allo Stato nessun potere di vigilanza.

Su richiesta di tutte le parti contraenti un CCL può essere dichiarato di obbligatorietà generale con l'effetto di essere applicato a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori di un settore economico o di una professione, compresi quelli che non appartengono a nessuna organizzazione di lavoratori. Il conferimento dell'obbligatorietà generale viene decretato dall'autorità, il Consiglio federale a livello nazionale e il Consiglio di Stato a livello cantonale. In virtù della Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL), l'autorità ha un parziale potere di vigilanza sul CCL dichiarato di forza obbligatoria e sulle rispettive CP (v. art. 3 e 5 LOCCL).

Dopo questa premessa, rispondiamo come segue alle singole domande.

- 1. Come mai le aziende devono, giustamente, sottostare a importanti controlli da parte dell'autorità cantonale mentre le commissioni paritetiche, che hanno importanti doveri e obblighi verso i lavoratori e le imprese che le sorreggono finanziariamente, non risultavano neppure, almeno fino a qualche settimana fa, iscritte al registro di commercio?**

In genere i Contratti collettivi di lavoro (CCL) impongono alle parti di costituire una Commissione paritetica nella forma dell'associazione, ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero (CC). In virtù dell' art. 375b cpv. 3 del Codice delle obbligazioni (CO) "Ove il contratto collettivo non disponga altrimenti, nei rapporti fra le parti si applicano per analogia le disposizioni sulla società semplice".

L'iscrizione al registro di commercio di un'associazione non è obbligatoria. In virtù dell'art. 91 dell'Ordinanza federale sul registro di commercio (ORC) inoltre, "Un ente giuridico non può essere iscritto nel registro di commercio come associazione se simultaneamente persegue un fine economico ed esercita un'impresa in forma commerciale."

L'iscrizione a cui fa riferimento l'interrogazione è quella della Commissione paritetica cantonale (CPC) dell'edilizia e del genio civile del Cantone Ticino dell'11 maggio 2017, costituitasi in associazione a far tempo dal 1° gennaio 2017. Questa iscrizione è avvenuta su base volontaria.

2. Gli statuti della Commissione paritetica dell'edilizia e del genio civile sono datati 24 novembre 2016. Prima non esistevano?

Come sottolineato nella precedente risposta, la CPC dell'edilizia e del genio civile ha costituito l'associazione a far tempo dal 1° gennaio 2017. La stessa è pure stata iscritta nel Registro di commercio. Fino a questa data - in virtù del citato art. 375b cpv. 3 CO - rivestiva la forma della società semplice. Per inciso va detto che, anche a questo tipo di CP, è comunque sempre stata riconosciuta la capacità di stare in giudizio.

3. In considerazione dell'inasprimento dei controlli amministrativi nelle imprese e delle consistenti verifiche effettuate nei luoghi di lavoro, con la scusante del rischio di dumping, da parte di queste commissioni, ritiene ancora giusto che tali controlli, fuori dall'ordinario, vengano eseguiti da un ente che non soggiace ad alcun tipo controllo cantonale?

Il rischio di *dumping* si manifesta principalmente nei settori o nelle professioni non regolamentati da un CCL o, più in generale, nei settori o nelle professioni in cui non esistono salari vincolanti. È pertanto compito della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (CT), e non delle CP, tenere sotto sorveglianza questi ambiti e effettuare, se del caso, delle inchieste del mercato del lavoro finalizzate alla valutazione della presenza di *dumping* salariale settoriale. Se l'inchiesta dovesse confermare la presenza di una pressione verso il basso sui salari (*dumping*), la CT può proporre al Consiglio di Stato d'intraprendere alcune misure quali, in particolare, l'estensione agevolata di un CCL o, in mancanza di un CCL, l'adozione di un contratto normale di lavoro (CNL) con salari minimi vincolanti.

Come sottolineato nella premessa, le CP hanno invece il compito di verificare il rispetto delle condizioni di lavoro e di salario stabilite nei rispettivi CCL da parte dei datori di lavoro svizzeri. In virtù della legge sui lavoratori distaccati (art. 7), gli organi paritetici incaricati dell'esecuzione del contratto collettivo di lavoro hanno inoltre il compito di controllare il rispetto delle disposizioni di un contratto collettivo di obbligatorietà generale da parte dei datori di lavoro esteri che distaccano dei lavoratori in Svizzera.

Nelle CP i lavoratori e i datori di lavoro sono equamente rappresentati, motivo per cui l'attività di controllo viene stabilita congiuntamente dalle parti. Anche i datori di lavoro hanno pertanto la possibilità di condividerne le modalità.

4. Non ritiene che, considerate le difficoltà di mercato e di concorrenzialità con le quali è confrontato il Cantone, sia giunto il momento di dover vigilare, oltre che sul rispetto dei disposti contrattuali e di legge, anche sulla tutela del diritto di fare impresa e dei lavoratori attraverso norme che sanciscano obblighi deontologici e di trasparenza anche nella gestione a l'amministrazione delle Commissioni paritetiche?

Come già evidenziato nella risposta alla sua interrogazione n. 181.16 del 16 novembre 2016 ("*Le attività delle Commissioni paritetiche sono trasparenti?*"), il CCL è disciplinato in maniera esaustiva dal diritto federale, in particolare dagli articoli 356 a 358 del CO. Ne discende che l'adozione di eventuali nuove regole è di competenza della Confederazione e non del Cantone.

5. Infine, non ritiene utile sollecitare la SECO, quale organo di controllo federale, affinché faccia opportune verifiche sullo stato delle Commissioni paritetiche che operano nel Cantone?

Come già indicato nella premessa, la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL) attribuisce alle rispettive autorità un

potere di vigilanza (art. 3 e 5 LOCCL), seppur limitato alla verifica del pagamento dei contributi e il loro l'utilizzo. Un'eventuale estensione di tali competenze richiederebbe una modifica legislativa a livello federale.

L'autorità federale esercita, pertanto, già il suo ruolo di vigilanza sui CCL di forza obbligatoria a livello nazionale, nel limite di quanto previsto dalla legge. Per quanto riguarda i CCL di obbligatorietà generale in vigore nel nostro Cantone, l'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro ha richiesto alle nove CP interessate di produrre un conteggio dettagliato dei contributi paritetici per l'applicazione del CCL nonché il preventivo di detti contributi, corredati dall'ultimo rapporto di revisione. I conti relativi all'anno 2016 presentati da tutte le CP interessate, con particolare riferimento ai contributi paritetici, sono risultati conformi ai requisiti legali.

L'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, oltre ai controlli effettuati in merito ai conti delle Commissioni paritetiche (CP) dei CCL di obbligatorietà generale, ha verificato - nel contesto della concretizzazione del controprogetto all'iniziativa "Basta dumping in Ticino!" - anche i conti di altre CP, ossia della Commissione paritetica cantonale (CPC) dell'edilizia e Rami affini (oltre a quelli della CP delle falegnamerie, della CP per i lavori in gesso e intonacatura, della CP delle pavimentazioni stradali, della CP nel ramo della posa pavimenti, della CP nel ramo della posa piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali, della CP nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura e della CP delle vetrerie) nonché quelli delle CP della tecnica della costruzione e nel ramo delle metalcostruzioni.

In effetti, il controprogetto citato prevede - tra le altre cose - la possibilità per le CP di assumere nuovi ispettori finanziati dal Cantone nella misura del 50%. Questo finanziamento è subordinato alla sottoscrizione di una Convenzione di sussidiamento e alla preventiva verifica dei conti delle rispettive CP.

I conti presentati dalle CP appena citate - che hanno già proceduto all'assunzione di nuove unità ispettive e con le quali è pertanto stata sottoscritta la Convenzione di sussidiamento - sono risultati conformi ai requisiti legali.

L'evasione del presente atto parlamentare ha causato un dispendio quantificabile in 3,5 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia:

- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Ufficio dell'ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch)
- Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfe-usml@ti.ch)